

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"FIÈSCA VERD APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile, e al D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti CTS), l'Associazione di promozione sociale "FIÈSCA VERD" di seguito indicata come ASSOCIAZIONE.

2. La denominazione dell'ASSOCIAZIONE sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS."
3. L'ASSOCIAZIONE ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ASSOCIAZIONE non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 12 del presente Statuto.

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L'ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.
2. L'ASSOCIAZIONE persegue le seguenti specifiche finalità:
 - a) essere promotori ed attori di processi di rigenerazione urbana delle aree più degradate della città al fine di permettere alla comunità di riappropriarsi e di vivere gli spazi come luoghi di socialità ritrovata;
 - b) promuovere un modello di città sana, verde ed inclusiva che rinforzi i legami della comunità, con attenzione all'ambiente e alla sostenibilità economica e sociale;
 - c) favorire il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli attori sociali nei processi di rivitalizzazione del tessuto urbano;
 - d) favorire la diffusione di buone pratiche rispettose dei principi dell'economia circolare;
 - e) sviluppare attività agricole nel contesto urbano quali strumento di inclusione sociale con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e a rischio emarginazione.

Art. 3 - Attività

- 1.1 Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 del CTS, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:
 - lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lettera e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - lettera s): agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ASSOCIAZIONE intende:



UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO

UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO

UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO

UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO

UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO

UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO

UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO

UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO

UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO



- riqualificare e gestire aree verdi residuali urbane e beni pubblici inutilizzati con il principio dell'economia circolare allo scopo di rafforzare la coesione sociale delle comunità locali coinvolte;
 - progettare, creare e curare degli orti collettivi nell'intento di riqualificare e valorizzare gli spazi urbani degradati, o a rischio degrado, con il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza;
 - organizzare:
 - percorsi di agricoltura didattica rivolti a soggetti vulnerabili e a forte rischio emarginazione (minori in condizione di fragilità, disabili motori o intellettivi, anziani e bambini);
 - corsi di educazione ambientale e alimentare;
 - laboratori e corsi di formazione con l'intento di avvicinare le persone alla scoperta o riscoperta delle tecniche tradizionali dell'artigianato e ai processi che caratterizzano la filiera agroalimentare (produzione della birra, falegnameria, falciatura ...);
 - eventi e manifestazioni per accrescere i processi di aggregazione e socialità;
 - incontri di promozione ed informazione su tematiche green;
 - promuovere e proporre presso le scuole, di ogni ordine e grado, attività didattiche concordate con i docenti per prevenire il bullismo e favorire l'inclusione di soggetti diversamente abili; le suddette attività verranno proposte anche in contesti non scolastici.
 - promuovere e proporre la costruzione di filiere virtuose di distribuzione dei prodotti agricoli a beneficio di soggetti in difficoltà economica;
 - collaborare con soggetti privati e pubblici per la costruzione di una rete, la diffusione e la condivisione delle conoscenze e delle competenze.
- 1.2 L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del CTS. La loro individuazione sarà operata su proposta del Consiglio Direttivo e ratificata in Assemblea dei Soci, e il Consiglio Direttivo dovrà attestarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CTS.
2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'ASSOCIAZIONE in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 3.1 L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 3.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci dell'ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 3.3 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del CTS.
- 3.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 3.5 L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS.
- 3.6 L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.
2. L'ASSOCIAZIONE trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - contributi/finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri contributi/finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;



- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice e ss. mm. ii..



3. L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ASSOCIAZIONE a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Soci

1. Ai sensi dell'art. 35 del CTS il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione;
2. L'adesione all'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6 del presente Statuto. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. Possono aderire all'ASSOCIAZIONE altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale così come stabilito dall'art. 35 comma 3 del CTS.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale elezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati entro 60 (sessanta) giorni e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
5. La qualifica di socio è intrasmissibile.
6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che al socio escludendo siano stati contestati per iscritto gli addebiti, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 (trenta) giorni dal sollecito scritto;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'ASSOCIAZIONE.
7. L'esclusione diventa operante dalla trascrizione della delibera dell'assemblea e conseguente annotazione nel libro soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ASSOCIAZIONE sia all'esterno per designazione o delega.
9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 7 - Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ASSOCIAZIONE ed alla sua attività.



2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni (centoventi) dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del CTS e la relazione di attività;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva eventuali altri regolamenti che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività sociali ed eventuali variazioni;
 - delibera su proposta del Consiglio Direttivo l'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE;
 - ratifica le deliberazioni del Consiglio Direttivo in merito ai limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - ratifica le deliberazioni del Consiglio Direttivo in merito all'individuazione e all'esercizio delle eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto e dell'art. 6 del CTS.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Assemblea Straordinaria dei Soci

- La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10 del presente Statuto.
- "Il quorum costitutivo dell'Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio prevede la presenza di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione e delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei tre quarti dei soci."*
- L'Assemblea straordinaria dei soci chiamata ad approvare eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dovrà legalmente costituirsi con la presenza, in proprio o per delega, del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci e delibera a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può eleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
- L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile elegge tra i suoi membri, a maggioranza dei presenti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario.
- Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al reintegro dei membri



manca.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e) sottopone a ratifica dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - g) delibera e sottopone a ratifica dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - h) propone l'individuazione e l'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto dandone ampia motivazione;
 - i) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 3 (tre) mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, o in sua assenza da un sostituto incaricato dal Consiglio Direttivo, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del segretario del Consiglio medesimo.
13. Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo occorre la presenza effettiva anche attraverso sistemi telematici della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14 - Presidente

- 1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari. I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 - Comitati Tecnici

- 1. Nell'ambito delle attività individuate all'art. 3 del presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati e/o esperti anche non soci, finalizzati alla definizione e alla realizzazione concreta di specifici programmi e



Il sottoscritto, in qualità di ...

... ha l'onore di ...

... e di ...

... e di ...

... e di ...

... e di ...

... e di ...

... e di ...

... e di ...

... e di ...

... e di ...

... e di ...

... e di ...

... e di ...

... e di ...

... e di ...

... e di ...

... e di ...

progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ASSOCIAZIONE intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 16 - Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 17 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 17 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE è deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo quanto riportato dall'art. 12 del presente Statuto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ASSOCIAZIONE interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del CTS e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page:]

Luciano Nelli
Rosario Martuscello
Maurizio Piana
Bruno Maffisio
Elio Alois
Anna Schiavato
Alessandro Giraudi
Giovanna Maria
Elio Alois
Silvio Tani
Delibera Mauro Dedro
Giovanna Maffisio
7
SD